

N. 04058/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03330/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3330 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

D'Alessandro Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Esposito, con domicilio eletto presso T.A.R. Campania - Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64;

contro

Comune di Vico Equense in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pasetto, con domicilio eletto presso Maurizio Pasetto in Napoli, Segreteria T.A.R.;

nei confronti di

Ditta Diana Nicola, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Romano, Eduardo Romano, Alessandro Romano, con domicilio eletto presso Antonio Romano in Napoli, p.zza Trieste e Trento, 48;

per l'annullamento

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA E FUNZIONALE DELL'AREA DI PIAZZA

MERCATO - DETERMINAZIONE N. 132/2009.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vico Equense in persona del Sindaco p.t. e di Ditta Diana Nicola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 9 giugno 2010 e depositato il 15 giugno 2010, la D'Alessandro Costruzioni s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, la determina del 21 dicembre 2009, n. 132, con la quale il dirigente del Servizio Lavori pubblici del Comune di Vico Equense, nell'ambito della procedura aperta indetta per l'affidamento, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area di Piazza Mercato (determina dirigenziale del 29 gennaio 2009, n. 6), aveva ritirato l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI Diana Nicola – Arreditalia s.r.l. (determina dirigenziale del 30 giugno 2009, n. 52), sostituendola con l'aggiudicazione definitiva in favore della sola ditta Diana Nicola.

Richiedeva, altresì, la declaratoria di inefficacia e il subentro nel contratto eventualmente stipulato con l'aggiudicatario definitivo, nonché il risarcimento del danno per equivalente monetario.

2. Ad illustrazione dell'esperito gravame, allegava quanto segue.

2.1. Con determina del 30 giugno 2009, n. 52 il dirigente del Servizio Lavori pubblici del Comune di Vico Equense aveva aggiudicato in via

definitiva la gara controversa all'ATI Diana – Arreditalia.

2.2. A seguito di informativa interdittiva antimafia ex art. 4 del d.lgs. n. 490/1990 a carico della mandante Arreditalia, emessa l'8 luglio 2009 e trasmessa con nota del 21 luglio 2009, prot. n. 20545, dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli, la disposta aggiudicazione definitiva era stata ritirata con determina dirigenziale del 24 agosto 2009, n. 92.

2.3. Tale ultimo provvedimento era stato impugnato dalla mandataria Diana dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale con ricorso iscritto a r.g. n. 5110/2009, accolto con sentenza n. 7008 del 6 novembre 2009, in base al rilievo che illegittimamente la stazione appaltante, prima di procedere alla revoca dell'aggiudicazione, non avrebbe consentito all'impresa mandataria di giovare dei rimedi sostitutivi ex art. 37, comma 19, del d.lgs. n. 163/2006, e cioè di proseguire nell'affidamento direttamente o mediante indicazione di altro operatore economico, previa verifica, in entrambi i casi, dei prescritti requisiti di qualificazione.

2.4. Nel conformarsi al pronunciato annullamento giurisdizionale, ed avendo preso atto della nota del 14 dicembre 2009 (prot. n. 35446), in cui l'impresa Diana comunicava “di essere disponibile ad eseguire in proprio i ... lavori e ... di voler subappaltare il 100% della categoria OS24 ... riservandosi di comunicare, laddove ritenuto necessario in quanto ricorrente, i dati relativi ad un nuovo operatore economico quale mandante”, il Comune di Vico Equense, con la gravata determina dirigenziale del 21 dicembre 2009, n. 132, aveva ritirato l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI Diana – Arreditalia, sostituendola con l'aggiudicazione definitiva in favore della sola mandataria Diana.

3. Avverso la menzionata determina dirigenziale del 21 dicembre 2009, n. 132, la D'Alessandro Costruzioni rassegnava, col ricorso in epigrafe, censure così rubricate: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 37,

commi, 9, 11 e 19, 116 e 118 del d.lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione dell'art. 141 del d.p.r. n. 554/1999; violazione e falsa applicazione del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto; violazione della par condicio tra i concorrenti; disparità di trattamento; travisamento dei fatti; iniquità manifesta; eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dell'art. 21 septies della l. n. 241/1990; nullità; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 21 octies della l. n. 241/1990; travisamento dei fatti; disparità di trattamento; iniquità manifesta; eccesso di potere.

In estrema sintesi, lamentava che: - in violazione dell'art. 118, comma 2, n. 1, del d.lgs. n. 163/2006, il proponimento di subappaltare i lavori classificati nella categoria scorporabile OS24 sarebbe stato manifestato dalla ditta Diana soltanto dopo la presentazione dell'offerta; - l'art. 37, comma 19, del d.lgs. n. 163/2006 non contemplerebbe il subappalto – diviso dall'aggiudicataria – tra le ipotesi tassative di (consentita) modificazione in corso di affidamento della compagine dei concorrenti e dei relativi assetti partecipativi, bensì soltanto il subentro di nuove mandanti ovvero l'assunzione delle quote di esecuzione proprie della mandante estromessa in capo ad una o più delle altre raggruppate rimaste in gara; - in ogni caso, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, l'impresa affidataria avrebbe potuto subappaltare non già la totalità, bensì non più del 30% della categoria di lavori scorporabili OS24; - l'impugnata determina dirigenziale del 21 dicembre 2009, n. 132 non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento con essa definito.

4. Successivamente, il ricorso iscritto a r.g. n. 4749/2009, frattanto proposto dall'Arreditalia avverso la cennata interdittiva antimafia dell'8 luglio 2009, era stato respinto da questo Tribunale amministrativo regionale con sentenza n. 2018 del 19 aprile 2010.

L'efficacia di tale decisione era stata, però, sospesa in appello dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato con ordinanza n. 2977/2010.

In considerazione ciò, il dirigente del Servizio Lavori pubblici del Comune di Vico Equense, con determina del 30 giugno 2010, n. 64, aveva confermato la propria precedente determina 30 giugno 2009, n. 52 – recante l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI Diana – Arreditalia e ritirata con determina dirigenziale del 21 dicembre 2009, n. 132 – di cui il richiamato dictum cautelare aveva comportato la reviviscenza.

L'appalto dei lavori affidati e già consegnati sotto riserva di legge il 25 marzo 2010 all'ATI Diana – Arreditalia, veniva, quindi, stipulato dal Comune di Vico Equense il 24 settembre 2010.

5. La richiamata determina dirigenziale del 30 giugno 2010, n. 64 veniva gravata dalla D'Alessandro Costruzioni con motivi aggiunti, notificati il 15 novembre 2010 e depositati il 26 novembre 2010, nonché così rubricati: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e 10 del d.p.r. n. 252/1998; violazione dell'ordinanza della Sez. VI del Consiglio di Stato n. 2977/2010; violazione del principio del giusto procedimento; disparità di trattamento; travisamento dei fatti; iniquità manifesta; eccesso di potere; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 21 octies della l. n. 241/1990; travisamento dei fatti; disparità di trattamento; iniquità manifesta; eccesso di potere.

In estrema sintesi, la ricorrente, lamentava che: - la stazione appaltante, anziché adottare un atto meramente e acriticamente confermativo della determina dirigenziale del 30 giugno 2009, n. 52 (recante l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI Diana – Arreditalia), avrebbe dovuto preventivamente interrogare la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli, affinché, in sede di riedizione dei propri poteri valutativi, riesaminasse i presupposti dell'interdittiva antimafia a carico dell'Arreditalia, sulla scorta del dictum cautelare di cui all'ordinanza della Sez. VI del Consiglio di Stato n. 2977/2010; - l'impugnata determina dirigenziale del 30 giugno 2010, n. 64 non sarebbe stata preceduta dalla

comunicazione di avvio del procedimento con essa definito.

6. In ulteriore prosieguo, la Sezione Terza del Consiglio di Stato, con sentenza n. 6465 del 7 dicembre 2011, respingeva l'appello proposto avverso la sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 2018 del 19 aprile 2010, così riconoscendo la legittimità dell'interdittiva antimafia emessa l'8 luglio 2009 dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli, a carico dell'Arreditalia.

Nell'ottemperare a tale pronuncia reiettiva, il dirigente del Servizio Lavori pubblici del Comune di Vico Equense, con determina del 7 marzo 2012, n. 29, confermava la propria pregressa determina del 21 dicembre 2009, n. 132, recante il ritiro dell'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI Diana – Arreditalia e la sua sostituzione con l'aggiudicazione definitiva in favore della sola ditta Diana Nicola (cfr. nota del Comune di Vico Equense, prot. n. 7859, del 23 marzo 2012).

Frattanto, i lavori controversi erano stati ultimati il 22 ottobre 2011 dall'ATI Diana – Arreditalia (cfr. certificato di ultimazione del 2 novembre 2011; nota del Comune di Vico Equense, prot. n. 7859, del 23 marzo 2012).

7. Costituitisi nel presente giudizio sia il Comune di Vico Equense sia la ditta Diana, eccepivano l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza dell'impugnazione esperita ex adverso, di cui richiedevano, quindi, il rigetto.

8. All'udienza pubblica del 3 luglio 2012, la causa veniva trattenuta in decisione.

9. In rito, va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'amministrazione resistente.

L'eccepita tardività viene, segnatamente, ricollegata alla circostanza che il ricorso originario sarebbe stato notificato (in data 9 giugno 2010) oltre il prescritto termine decadenziale di impugnazione ex art. 21, comma 1, della

l. n. 1034/1971 (applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie in esame), in quanto decorrente non già dal momento di ricevimento di pubblicazione (11 maggio 2010), bensì dal momento di pubblicazione all'albo pretorio comunale (23 dicembre 2009 – 7 gennaio 2010) della gravata determina dirigenziale del 21 dicembre 2009, n. 132.

Ebbene, la mera pubblicazione dell'aggiudicazione sull'albo pretorio, nel sistema previsto dall'art. 79 del d.lgs. n. 163/2006, non può essere ritenuta, di per sé, idonea a far decorrere il termine di impugnazione in caso di mancata comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a tutti gli offerenti secondo la prescrizione della citata disposizione normativa.

Al riguardo, il Collegio non ignora che la piena conoscenza dell'atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita in forme diverse dalla conoscenza legale disciplinata dall'art. 79 cit., ovviamente con onere della prova a carico di chi la eccepisce (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531).

Neppure ignora, però, che, a differenza della piena conoscenza, la conoscenza legale dell'aggiudicazione da parte degli offerenti possa essere raggiunta soltanto nella forma tassativa e imprescindibile costituita dalla comunicazione ex art. 79, comma 5, lett. a, cit. Conseguentemente, la mera pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione all'albo pretorio costituisce forma di conoscenza legale soltanto per chi, non avendo partecipato alla procedura selettiva, non sia direttamente contemplato nell'atto in questione e non sia, quindi, destinatario della menzionata comunicazione ex art. 79, comma 5, lett. a, cit. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2008, n. 5624; sez. V, 12 luglio 2010, n. 4483; TAR Lazio, Roma, sez. II, 2 dicembre 2010, n. 35031).

10. Sempre in rito, va esclusa l'inammissibilità del gravame originario per carenza di interesse, eccepita dalla controinteressata Diana in base al rilievo che l'eventuale illegittimità della censurata sostituzione della mandante

(Arreditalia, qualificata nella categoria di lavori scorporabili OS24) colpita da interdittiva antimafia con un subappaltatore della mandataria (ditta Diana, non qualificata nella categoria di lavori scorporabili OS24) non eliderebbe la posizione di prima classificata in gara e di affidataria del contratto, che la medesima mandataria avrebbe potuto, comunque, conservare in capo a sé assolvendo l'onere di 'disinquinamento' ex art. 37, comma 19, del d.lgs. n. 163/2006 tramite designazione di una nuova mandante (qualificata nella categoria di lavori scorporabili OS24).

In proposito, il Collegio osserva che, ai fini del conseguimento dell'aggiudicazione disposta con l'impugnata determina dirigenziale del 21 dicembre 2009, n. 132, l'impresa Diana ha irreversibilmente cristallizzato la forma (individuale) di partecipazione e di organizzazione soggettiva prescelta – in modifica di quella associativa originariamente adottata insieme all'estromessa Arreditalia – e la connessa situazione idoneativa (ricorso al subappalto per l'esecuzione di lavori scorporabili da parte di un concorrente individuale non qualificato nella corrispondente categoria) con la nota del 14 dicembre 2009 (prot. n. 35446), in cui ha dichiarato “di essere disponibile ad eseguire in proprio i ... lavori e ... di voler subappaltare il 100% della categoria OS24”. E', quindi, unicamente in rapporto a detta forma di partecipazione e a detta situazione idoneativa che la denunciata illegittimità della gravata aggiudicazione deve essere scrutinata e il sotteso interesse concreto e attuale a farla valere deve essere apprezzato, a nulla rilevando la possibilità di una soluzione alternativa (costituita, segnatamente, dalla designazione di una nuova mandante in funzione del subentro previsto dall'art. 37, comma 19, del d.lgs. n. 163/2006), prospettata nella citata nota del 14 dicembre 2009 (prot. n. 35446) in termini puramente ipotetici (mediante riserva “di comunicare, laddove ritenuto necessario”) e generici (mediante riferimento ad un imprecisato “nuovo operatore economico quale mandante”), tali da non lasciar

presagire esiti provvedimenti omologhi a quello avverso in questa sede.

11. Ancora in rito, viene in considerazione – con assorbimento delle ulteriori eccezioni di tardività e di inammissibilità sollevate dalla controinteressata e dall'amministrazione resistente – la sopravvenuta carenza di interesse della D'Alessandro Costruzioni a coltivare i motivi aggiunti.

La determina dirigenziale del 30 giugno 2010, n. 64 (cfr. retro, sub n. 4), con questi ultimi impugnata (cfr. retro, sub n. 5), nonché recante l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI Diana – Arreditalia, è stata, infatti, assorbita e sostituita in toto, dalla determina dirigenziale del 7 marzo 2012, n. 29 (cfr. retro, sub n. 5), meramente confermativa e implicante la reviviscenza della pregressa aggiudicazione definitiva in favore della sola impresa Diana (determina dirigenziale del 21 dicembre 2009, n. 132), gravata col ricorso originario (cfr. retro, sub n. 2.4). Cosicché la D'Alessandro Costruzioni non potrebbe ritrarre alcuna concreta utilità dall'invocato annullamento giurisdizionale di un provvedimento di aggiudicazione (determina dirigenziale del 30 giugno 2010, n. 64) assorbito e sostituito da un altro (determina dirigenziale del 7 marzo 2012, n. 29), successivamente intervenuto.

12. Non è, invece, predicabile la sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione del ricorso originario, ricollegata dal Comune di Vico Equense all'omessa impugnazione della determina dirigenziale del 7 marzo 2012, n. 29 ed all'ultimazione dei lavori controversi.

12.1. Innanzitutto, la citata determina dirigenziale del 7 marzo 2012, n. 29 – con la quale la gara de qua è stata riaggiudicata alla sola ditta Diana – riveste, sia sul piano sostanziale (per assenza di nuove valutazioni) sia sul piano formale (per terminologia adottata), i connotati propri di atto meramente confermativo della precedente determina dirigenziale del 21 dicembre 2009, n. 132.

Non si imponeva, dunque, alcuna impugnazione autonoma e ulteriore rispetto a quella già esperita avverso quest'ultima (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2007, n. 6459; TAR Trentino Alto Adige, Trento, 12 gennaio 2011, n. 2; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 8 aprile 2011, n. 868; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 12 maggio 2011, n. 840; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 7 settembre 2011, n. 1381; TAR Veneto, Venezia, sez. II, 15 settembre 2011, n. 1435; TAR Campania, Napoli, sez. V, 10 novembre 2011, n. 5273; TAR Valle d'Aosta, Aosta, 17 febbraio 2012, n. 16; TAR Liguria, Genova, sez. II, 29 marzo 2012, n. 450), dal cui invocato annullamento giurisdizionale deriverebbe l'automatica caducazione del relativo atto confermativo (determina dirigenziale del 21 dicembre 2009, n. 132), con conseguente permanere, in capo alla D'Alessandro Costruzioni, dell'interesse concreto e attuale alla coltivazione del gravame originario.

12.2. Neppure la dedotta esecuzione integrale dell'appalto rende, di per sé, improcedibile il ricorso proposto, dovendosi ritenere persistente l'interesse all'accertamento dell'illegittimità della censurata aggiudicazione definitiva, poiché la relativa statuizione giurisdizionale assume rilievo nel giudizio risarcitorio diretto a ristorare la ricorrente del pregiudizio patito per effetto dell'illegittimità provvedimentoale.

Il principio ha, peraltro, trovato disciplina positiva nell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., ai sensi del quale, quando in corso di giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non è più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità del provvedimento se sussiste l'interesse ai fini risarcitori (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 09 dicembre 2010, n. 7487; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 10 marzo 2011, n. 203).

13. Venendo ora al merito del ricorso introduttivo, fondati si rivelano il primo e il secondo profilo di doglianza, che possono essere scrutinati congiuntamente, stante la loro stretta interrelazione reciproca.

Come accennato retro, sub n. 3, assume, in particolare la D'Alessandro

Costruzioni che: - in violazione dell'art. 118, comma 2, n. 1, del d.lgs. n. 163/2006, il proponimento di subappaltare i lavori classificati nella categoria scorporabile OS24 sarebbe stato manifestato dalla ditta Diana soltanto dopo la presentazione dell'offerta; - l'art. 37, comma 19, del d.lgs. n. 163/2006 non contemplerebbe il subappalto – diviso dall'aggiudicataria – tra le ipotesi tassative di (consentita) modificazione in corso di affidamento della compagine dei concorrenti e dei relativi assetti partecipativi, bensì soltanto il subentro di nuove mandanti ovvero l'assunzione delle quote di esecuzione proprie della mandante estromessa in capo ad una o più delle altre raggruppate rimaste in gara.

13.1. In argomento, giova, in primis, rammentare che – come evidenziato da Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8 – il Codice dei contratti pubblici indica i casi tassativi in cui è possibile la modifica soggettiva di un raggruppamento temporaneo di imprese già aggiudicatario, sempre in corrispondenza di vicende patologiche che colpiscono la mandataria o una mandante (art. 37, commi 18 e 19).

Tale disciplina riveste natura senza dubbio eccezionale e derogatoria rispetto al principio di immodificabilità della composizione soggettiva dei raggruppamenti temporanei di imprese in gara (art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006: “è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta”) e non ammette, quindi, alcuna applicazione al di fuori dei casi e dei limiti da essa previsti, in conformità al dettato di cui all'art. 14 disp. prel. cod. civ., a tenore del quale le norme “che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati” (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 7 dicembre 2011, n. 5712).

Il richiamato principio di immodificabilità soggettiva risponde, segnatamente, all'esigenza che, con la sottoscrizione del mandato da parte

di tutte le imprese raggruppate, la stazione appaltante sia posta in grado di conoscere i propri potenziali contraenti e che, una volta fissata ed esternata la struttura della compagine, questa non subisca variazioni lesive della par condicio, a guisa di formazione a geometria variabile, adattabile agli sviluppi della procedura selettiva.

Esso mira, dunque, a garantire una conoscenza piena da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli aspiranti contraenti, consentendo una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti, verifica che non deve essere vanificata in corso di gara con modificazioni di alcun genere (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2006, n. 1903; 30 agosto 2006, n. 5081).

Il principio in parola ha subito temperamenti ad opera di alcuni arresti giurisprudenziali, che hanno ammesso, dopo l'aggiudicazione, il recesso o l'estromissione di una o più imprese raggruppate, ove quelle rimanenti siano in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, siccome il divieto ex art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006 riguarderebbe solo l'aggiunta o la sostituzione di componenti, non anche il venir meno, senza sostituzione, di taluno (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2007, n. 4101).

Il rigore del divieto legislativo va, in effetti, attenuato in funzione dello scopo con esso perseguito, che è quello di consentire alla stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti idoneativi da parte dei concorrenti e, correlativamente, di impedire modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, suscettibili di vanificare l'anzidetta verifica preliminare.

Tale essendo la finalità della norma, è evidente come le uniche modifiche soggettive elusive della stessa siano rinvenibili nell'aggiunta o nella sostituzione delle imprese raggruppate, e non anche nel recesso di una di esse: in una simile ipotesi, la cennata finalità legislativa non risulta, infatti, frustrata, poiché l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo,

ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese rimaste in gara, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2009, n. 2964).

Tuttavia, la modifica della compagine in senso riduttivo non può avvenire per aggirare la disciplina di gara e, in particolare, per evitare una sanzione espulsiva per difetto dei requisiti idoneativi in capo al componente dell'ATI receduto o estromesso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842).

Ed invero, il recesso o l'estromissione di un'impresa raggruppata non vale a sanare ex post una situazione impeditiva della partecipazione alla procedura selettiva esistente al momento dell'offerta e costituita dalla presenza di una causa di esclusione a carico del soggetto recedente o estromesso, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 15 aprile 2010, n. 2155; Cons. St., sez. V, 10 settembre 2010, n. 6546).

Un differente approccio ermeneutico consentirebbe l'elusione delle prescrizioni legali che ancorano al momento della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione il possesso dei requisiti idoneativi da parte delle imprese originariamente riunite in raggruppamento temporaneo (Cons. St., sez. V, 28 settembre 2011, n. 5406).

13.2. Dagli indirizzi sopra illustrati, accreditati da Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8, emerge, in definitiva, che:

- il principio di immodificabilità soggettiva delle riunioni di imprese nelle procedure di affidamento di contratti pubblici non ammette eccezioni o deroghe, se non nei casi tassativamente enunciati dal legislatore;
- detto principio ammette, comunque, temperamenti applicativi che non ne inficino la ratio sottostante e non si traducano, quindi, in variazioni della compagine concorrente, elusive della par condicio in materia di requisiti idoneativi.

13.3. Ora, l'art. 37, comma 19, del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che, "in

caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”.

Tra le ipotesi normative di deroga al divieto di modificazione soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, è annoverata, in particolare, quella in cui, al sopravvenire di interdittiva antimafia, ossia della causa di esclusione ex art. 38, comma 1, lett. b, a carico di una mandante – come accaduto, appunto, nella specie, a carico dell’Arreditalia –, la mandataria indichi una nuova mandante subentrante in possesso dei prescritti requisiti partecipativi ovvero designi sé stessa o una mandante già associata all’esecuzione dei lavori, purché – l’una o l’altra – in possesso della corrispondente qualificazione.

Non figura, invece, l’ipotesi in cui una mandataria – quale la ditta Diana – non qualificata nella categoria di lavori riservati alla mandante colpita da interdittiva antimafia – quale l’Arreditalia –, ne assuma in proprio l’esecuzione, dichiarando di voler far ricorso ad un subappaltatore qualificato.

La rammentata tassatività delle fattispecie di deroga al principio di immodificabilità della composizione soggettiva dei raggruppamenti temporanei di imprese in gara induce, dunque, a predicare l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore di un concorrente che abbia prospettato una simile operazione sostitutiva extra ordinem.

13.4. Nel caso in esame, il divieto di variazioni soggettive alla compagine affidataria neppure sarebbe superabile sull’assunto – propugnato

dall'amministrazione resistente – che il prospettato subappalto dei lavori rientranti nella categoria scorporabile OS24 sarebbe assimilabile tout court all'“esecuzione diretta” da parte della mandataria rimasta in gara, espressamente consentita dall'art. 37, comma 19, del d.lgs. n. 163/2006.

Come evidenziato retro, sub n. 13.1 e 13.3, un simile approdo sottenderebbe un'applicazione analogica preclusa dalla portata derogatoria di tale ultima disposizione.

Esso non potrebbe, infatti, considerarsi il risultato di una interpretazione meramente estensiva della norma, riconducibile all'ambito dei temperamenti apportabili al divieto di modificazione soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese in gara (cfr. retro, sub n. 13.1), in quanto implicherebbe inevitabilmente la sostanziale elusione del precetto contenuto nell'art. 118, comma 2, n. 1, del d.lgs. n. 163/2006 – in base al quale il subappalto è autorizzabile, se “i concorrenti all'atto dell'offerta ... abbiano indicato i lavori ... che intendono subappaltare” – e inficierebbe la par condicio nei confronti dei concorrenti che l'abbiano osservato.

Al riguardo, occorre rimarcare che le condizioni per l'ammissibilità del subappalto ex art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 sono intese, da un lato, a tutelare l'illustrato interesse dell'amministrazione committente all'immutabilità dell'affidatario e tendono, d'altro lato, a evitare che, nella fase esecutiva del contratto, si pervenga, attraverso modifiche sostanziali dell'assetto organizzativo scaturito dalla gara, a vanificare proprio quell'interesse pubblico che ha imposto lo svolgimento di una procedura selettiva e legittimato l'individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare le esigenze della collettività cui l'appalto è preordinato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1721).

A presidio delle finalità dianzi delineate, l'affidamento in subappalto soggiace, segnatamente, ai sensi dell'art. 118, comma 2, n. 1, del d.lgs. n. 163, alla condizione che il concorrente, fin dal momento dell'offerta, abbia

indicato i lavori che intende subappaltare.

Siffatta indicazione è fondamentale e deve essere tale da specificare in maniera chiara e precisa quali prestazioni si intendono effettivamente subappaltare, in modo da consentire all'amministrazione di verificare ex ante la serietà dell'offerta. E, seppure, in via di principio, la sua omissione non è suscettibile di comportare, a carico del concorrente, l'esclusione, bensì soltanto l'impossibilità di ricorrere al subappalto, ciò è predicabile sempreché il concorrente medesimo abbia la qualificazione ad eseguire le prestazioni (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2007, n. 5916; sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2683; sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4572; TAR Lazio, Latina, 2 maggio 2008, n. 499; Roma, sez. III, 31 maggio 2012, n. 4976; TAR Basilicata, Potenza, 16 aprile 2010, n. 202).

13.5. Alla stregua delle superiori considerazioni, non può, dunque, reputarsi legittima l'aggiudicazione in favore dell'impresa Diana, la quale, anziché sostituire la mandante (Arreditalia) colpita da interdittiva antimafia nelle forme tassativamente previste dall'art. 37, comma 19, del d.lgs. n. 163/2006, ha dichiarato, soltanto in un momento successivo alla presentazione dell'offerta – e, quindi, in elusione dell'art. 118, comma 2, n. 1, del d.lgs. n. 163/2006 cit. – di voler ricorrere al subappalto per l'esecuzione dei lavori che erano riservati alla predetta mandante e per cui essa non era specificamente qualificata.

14. Stante la fondatezza dei profili di censura formulati in sede di introduzione del presente giudizio, così come scrutinati retro, sub n. 13, ed assorbiti quelli ulteriori, nonché stante la sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione dei motivi aggiunti, così come rilevata retro, sub n. 10, il ricorso originario deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato (determina dirigenziale del 21 dicembre 2009, n. 132), mentre i relativi motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili.

15. Fondata è anche la domanda di risarcimento per equivalente del danno, avanzata dalla D'Alessandro Costruzioni, ai sensi dell'art. 245 quinquies del d.lgs. n. 163/2006 (sostituito dall'art. 124 cod. proc. amm.), in rapporto alla violazione dei termini dilatori di cui al precedente art. 11, comma 10.

15.1. Innanzitutto, il Collegio ravvisa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 245 bis, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 163/2006 (sostituito dall'art. 121, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.).

In questo senso, rileva la circostanza – inferibile ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm., in quanto dedotta dalla ricorrente e non contestata dall'amministrazione resistente – che né la determina dirigenziale del 21 dicembre 2009, n. 132 né la determina dirigenziale del 30 giugno 2010, n. 64 risultano comunicate alla D'Alessandro Costruzioni a norma dell'art. 79, comma 5, lett. a, del d.lgs. n. 163/2006. Di qui la violazione della clausola di 'stand still' contenuta nell'art. 11, comma 10, non essendo giammai decorso il termine dilatorio ivi previsto e non essendo stato, quindi, stipulato (in data 15 settembre 2010) il contratto di appalto oltre il suo spirare, con conseguente impossibilità, per la ricorrente, di tutelarsi tempestivamente in via giurisdizionale avverso la presupposta aggiudicazione (determina dirigenziale del 30 giugno 2010, n. 64) – rivelatasi illegittima alla stregua della sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 6465 del 7 dicembre 2011, nonché della determina dirigenziale del 7 marzo 2012, n. 29 – e di ottenere l'affidamento del predetto contratto di appalto, nonostante la propria posizione di seconda classificata e l'inidoneità – acclarata retro, sub n. 13 – dell'operazione sostitutiva ex art. 37, comma 19, del d.lgs. n. 163/2006, posta in essere dalla controinteressata Diana.

15.2. Ciò premesso, l'ultimazione dei lavori controversi, avvenuta il 22 ottobre 2011 e certificata il 2 novembre 2011, impedisce di apprestare l'invocata tutela in forma specifica tramite declaratoria di inefficacia del

contratto stipulato su basi illegittime e connesso subentro della ricorrente nella posizione della controinteressata aggiudicataria.

Residua, dunque, la possibilità di apprestare la tutela per equivalente monetario, richiesta dalla D'Alessandro Costruzioni a titolo di lucro cessante, di danno emergente e di danno curriculare, nonché prevista dall'art. 124, comma 1, cod. proc. amm. (sostitutivo dell'art. 245 quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006) nel caso in cui l'adito giudice amministrativo non abbia dichiarato l'inefficacia del contratto.

15.3. Venendo, allora, a scrutinare l'an dell'invocato danno risarcibile, non rileva, innanzitutto, l'elemento psicologico del lamentato illecito precontrattuale.

In questo senso, la Corte di giustizia UE (sez. III) ha reputato incompatibile con l'ordinamento comunitario la normativa nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l'applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all'amministrazione suddetta, nonché sull'impossibilità per quest'ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata (sent. 30 settembre 2010, C-314/09). Essa ha, dunque, configurato in modo marcatamente oggettivo la responsabilità dell'amministrazione nel particolare settore degli appalti pubblici, connotato dalla funzione riparatorio-compensativa della tutela risarcitoria per equivalente, con cui surrogare integralmente, in presenza dei medesimi e soli presupposti di illegittimità, quella in forma specifica, rivolta al conseguimento del bene della vita ambito (aggiudicazione), nonché connotato dalla sostanziale completezza, autoconclusività e puntualità della relativa disciplina, la cui inosservanza risulta, di per sé, presuntiva di colpa

(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 483).

15.4. Quanto all'elemento oggettivo della responsabilità, ricorre la condotta illegittima del Comune di Vico Equense, così come acclarata retro, sub n. 13, nonché alla stregua della sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 6465 del 7 dicembre 2011 e del conseguente intervento in autotutela assunto con la determina dirigenziale del 7 marzo 2012, n. 29.

Con riguardo, poi, alla lesione o meno del bene della vita ambito (affidamento dei lavori di riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area di Piazza Mercato) in conseguenza della predetta condotta illegittima, ossia con riguardo al rapporto di causalità tra quest'ultima e il danno lamentato, un giudizio prognostico induce a ritenere che, ove la controinteressata fosse stata correttamente estromessa dalla gara, e in assenza valutazioni discrezionali di ordine relativistico coinvolgenti la stessa – quali, ad es., quelle rivenienti dall'applicazione del metodo di confronto a coppie – (cfr. p. 3-5 del disciplinare di gara), l'offerta della D'Alessandro Costruzioni, in quanto seconda classificata non anomala ai sensi dell'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 (cfr. verbale di gara n. 6 del 4 maggio 2009), sarebbe risultata economicamente più vantaggiosa.

15.5. Ciò posto, è ora possibile passare a stabilire il quantum del danno lamentato da parte ricorrente.

a) Il risarcimento a titolo di lucro cessante, ossia di mancato utile d'impresa, è richiesto dalla D'Alessandro Costruzioni nella misura del 10% dell'offerta (pari a un importo di € 71.865,66), in conformità al criterio di cui all'art. 345 della l. n. 2248/1865, all. F.

Tale voce di danno, quantificabile col menzionato parametro presuntivo del mancato guadagno, deve trovare, però, adeguato riscontro probatorio in ordine alla impossibilità per l'impresa ricorrente di utilizzare i mezzi e la manodopera lasciati disponibili per altri lavori, ben potendosi inferire, in assenza di una simile prova, che l'impresa stessa abbia riutilizzato mezzi e

manodopera per l'esecuzione di altri appalti, riducendo in parte la propria perdita di utilità (principio dell'aliunde perceptum: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2003, n. 6666; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 28 gennaio 2004, n. 23).

Nella specie, tale prova non risulta fornita. Con la conseguenza che il risarcimento deve essere ridotto in via equitativa del 50%, per così ragguagliarsi al 5% dell'importo offerto in gara ($\text{€ } 718.656,65 \times 5\% = 35.932,83$) (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2002, n. 5860; sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6059; 31 ottobre 2006, n. 6456; sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6608; 9 marzo 2007, n. 1114; sez. IV, 7 settembre 2007, n. 4722; sez. V, 14 aprile 2008, n. 1666; sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 6 febbraio 2008, n. 90; TAR Campania, Salerno, sez. I, 14 febbraio 2008, n. 203; TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 aprile 2008, n. 355; TAR Campania, Napoli, sez. I, 3 luglio 2008, n. 6820; sez. VIII, 17 febbraio 2010, n. 980; TAR Sardegna, sez. I, 12 agosto 2008, n. 1721).

b) Non è da reputarsi risarcibile il (non quantificato) danno emergente, corrispondente ai costi di partecipazione alla gara.

Detti costi si colorano, infatti, come danno emergente solo nei casi di illegittima esclusione (dove viene in considerazione la pretesa del contraente a non essere coinvolto in trattative inutili), e non nei casi di danno per mancata aggiudicazione o per perdita della possibilità di aggiudicazione, in quanto la partecipazione alle gare d'appalto comporta per i partecipanti spese che, ordinariamente, restano a carico delle imprese medesime sia in ipotesi di aggiudicazione sia in ipotesi di mancata aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1180; 18 marzo 2011, n. 1681; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 9 febbraio 2012, n. 689).

c) Il risarcimento invocato a titolo di danno curriculare – ossia di 'deminutio' di peso imprenditoriale e professionale dei ricorrenti per omesso affidamento dell'appalto che i medesimi sarebbero stati legittimati a

conseguire – deve essere riconosciuto, in via equitativa, nella misura minima dell'1% del lucro cessante ($\text{€ } 35.932,83 \times 1\% = 359,33$), considerata la mancanza di adeguata prova al riguardo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3144; 21 settembre 2010, n. 7004; sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8253; sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1681; TAR Lazio, Roma, sez. II, 11 aprile 2011, n. 3169; sez. I, 2 agosto 2011, n. 6907; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 4 giugno 2010, n. 2069; sez. IV, 25 maggio 2011, n. 1279; Palermo, sez. III, 8 febbraio 2012, n. 309; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 21 ottobre 2011, n. 2524).

d) Una ulteriore riduzione, nella misura del 50%, della somma dianzi complessivamente ipotizzata a titolo di risarcimento del danno ($\text{€ } 35.932,83 + 359,33 = 24.860,55$) trova giustificazione nella circostanza che, alle camere di consiglio del 22 settembre 2010 e dell'11 gennaio 2011, la D'Alessandro Costruzioni ha rinunciato alle proposte istanze cautelari.

Essa appare coerente con le previsioni dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., secondo cui "il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza" e dell'art. 30, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui, "nel determinare il risarcimento, il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti".

In questo senso, rileva la condotta complessiva susseguente all'adozione degli atti lesivi; condotta che – come noto – deve essere costantemente ispirata ai tradizionali principi di diligenza e buona fede, sia da parte dell'amministrazione agente sia da parte del soggetto leso.

Sotto questo profilo, deve essere valorizzata l'omessa coltivazione dei rimedi cautelari apprestati dall'ordinamento avverso l'aggiudicazione dell'appalto.

Tale circostanza, se, da un lato, non elide l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, costituisce, d'altro lato, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza: la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta omissiva, contraria ai canoni di diligenza e buona fede, che consenta la produzione di danni altrimenti evitabili, recide, infatti, in tutto o in parte, il nesso causale che, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., deve legare l'attività antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3; TAR Veneto, Venezia, sez. II, 7 aprile 2011, n. 582; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 13; TAR Puglia, Bari, sez. III, 22 marzo 2012, n. 610).

e) In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di risarcimento per equivalente monetario avanzata dalla D'Alessandro Costruzioni risulta fondata e deve essere, pertanto, accolta nella misura del complessivo importo di € 718.656,65 (prezzo offerto in gara) x 5% = 35.932,83 (lucro cessante) + (35.932,83 x 1% =) 359,33 (danno curriculare) = 36.292,16 x 50% = 18.146,08.

f) Il Collegio non ravvisa, poi, le condizioni per maggiorare l'importo sopra indicato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali decorrenti dalla data di stipula del contratto controverso, essendosi disposta la liquidazione equitativa, idonea a ristorare integralmente il danno subito dalla ricorrente. Gli interessi legali decorrono, inoltre, dalla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 21 marzo 2007, n. 224).

16. La sussistenza delle condizioni di cui all'art. 245 bis, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 163/2006 e, nel contempo, l'impossibilità di dichiarare inefficace il contratto per avvenuta ultimazione dei lavori (cfr. retro, sub n. 15.1 e 15.2) comportano l'applicazione, nei confronti del Comune di Vico

Equense della sanzione alternativa pecuniaria ex art. 123, comma 1, lett. a, cod. proc. amm., il cui ammontare va ragguagliato allo 0,5% del prezzo di aggiudicazione (€ 748.320,64), pari, cioè, a € 3.741,60, tenuto conto della complessità della vicenda processuale concernente l'interdittiva antimafia a carico dell'Arreditalia e le aggiudicazioni disposte nell'ambito della gara controversa (cfr. retro, sub n. 2.3, 2.4, 4 e 6), e, quindi, della non particolare gravità della condotta illegittima della stazione appaltante.

La somma sopra riportata dovrà essere versata all'entrata di bilancio dello Stato – con imputazione al capitolo 2301, capo 8, “Mulle, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria” – entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Decorso il termine per il versamento, si applicherà una maggiorazione pari 1/10 della sanzione per ogni mese di ritardo.

17. Il Collegio rileva l'omessa indicazione dell'applicazione della sanzione in parola, in sede di dispositivo pubblicato ai sensi dell'art. 120, comma 9, cod. proc. amm.

Conseguentemente, occorre ordinare la correzione della riscontrata incongruenza, aggiungendo, a conclusione del dispositivo già pubblicato (“definitivamente pronunciando: - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato; - dichiara improcedibili i relativi motivi aggiunti; - condanna il Comune di Vico Equense al risarcimento per equivalente monetario dei danni cagionati alla D'Alessandro Costruzioni s.r.l. nella misura stabilita in motivazione; - condanna, altresì, il Comune di Vico Equense e la ditta Diana Nicola al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 in favore della D'Alessandro Costruzioni s.r.l., da ripartirsi nella egual misura di € 2.500,00 a carico di ciascuna delle predette parti soccombenti”), la formula “- applica, nei confronti del Comune di

Vico Equense la sanzione alternativa pecuniaria ex art. 123, comma 1, lett. a, cod. proc. amm., nella misura di € 3.741,60. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza al Ministero dell'economia e delle finanze entro 5 giorni dalla relativa pubblicazione”.

18. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico del Comune di Vico Equense e della ditta Diana.

Dette spese vanno liquidate in complessivi € 7.000,00 in favore della D'Alessandro Costruzioni s.r.l., da ripartirsi nella egual misura di € 3.500,00 a carico di ciascuna delle predette parti soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato; - dichiara improcedibili i relativi motivi aggiunti;
- condanna il Comune di Vico Equense al risarcimento per equivalente monetario dei danni cagionati alla D'Alessandro Costruzioni s.r.l. nella misura stabilita in motivazione;
- condanna, altresì, il Comune di Vico Equense e la ditta Diana Nicola al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 in favore della D'Alessandro Costruzioni s.r.l., da ripartirsi nella egual misura di € 2.500,00 a carico di ciascuna delle predette parti soccombenti;
- applica, nei confronti del Comune di Vico Equense la sanzione alternativa pecuniaria ex art. 123, comma 1, lett. a, cod. proc. amm., nella misura di € 3.741,60. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza al Ministero dell'economia e delle finanze entro 5 giorni dalla relativa pubblicazione.

Ordina la correzione del dispositivo n. 3168 del 3 luglio 2010, nei sensi di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, a norma dell'art. 86, comma 3, cod. proc. amm.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)